



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

L'uso di termini stranieri nei testi legislativi

- 1 -



A P P R O F O N D I M E N T I

Senato della Repubblica. Servizio per la qualità degli atti normativi, *L'uso dei termini stranieri nei testi legislativi*, a cura di Stefano Marci, giugno 2018.

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

pag.

| | |
|---|----|
| 1. SPUNTI RECENTI SULL'USO DELL'INGLESE IN CONTESTI PUBBLICI | 4 |
| 2. IL GRUPPO INCIPIT DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA E L'IMPIEGO DI TERMINI STRANIERI DA PARTE DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E NELLA COMUNICAZIONE POLITICA | 8 |
| 3. L'IMPIEGO DEI TERMINI STRANIERI INDIVIDUATI DAL GRUPPO INCIPIT NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA | 11 |
| 4. L'USO DI TERMINI STRANIERI NEI TESTI LEGISLATIVI ALLA LUCE DEI PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE | 16 |

1. SPUNTI RECENTI SULL'USO DELL'INGLESE IN CONTESTI PUBBLICI

Il dibattito sull'ampiezza dell'impiego di lingue straniere, e in particolare dell'inglese, in vari settori - educazione, scienza, comunicazione, politica - è stato di recente riaccessato da alcuni avvenimenti.

In primo luogo, con la sentenza n. 617 del 29 gennaio 2018, il Consiglio di Stato, al termine di una lunga vicenda giudiziaria che ha visto anche un pronunciamento della Corte costituzionale, ha confermato l'**illegittimità** della delibera del 21 maggio 2012 con la quale il Senato accademico del Politecnico di Milano aveva disposto l'**attivazione di corsi di laurea magistrale e dottorati di ricerca esclusivamente in inglese**.

La delibera in questione, impugnata da un gruppo di docenti dello stesso Politecnico di Milano davanti al **Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia**, è stata da quest'ultimo annullata con sentenza n. 1348 del 2013.

Il TAR ha ricordato che, sebbene la Costituzione non contenga una disposizione che affermi espressamente l'ufficialità della lingua italiana, tale carattere è chiaramente percepibile in via indiretta dall'articolo 6 della carta costituzionale che prevede la tutela delle minoranze linguistiche: l'esigenza costituzionale di tutelare tali minoranze sorge proprio in dipendenza del carattere ufficiale della lingua italiana, come lingua che caratterizza lo Stato italiano e come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato.

Il primato della lingua italiana comporta che ad essa non possa essere attribuito all'interno dello Stato un ruolo subordinato rispetto ad altre lingue e ciò, se non è possibile nel rapporto con le lingue minoritarie espressamente tutelate dall'ordinamento, a maggior ragione non può verificarsi rispetto a lingue straniere che difettino di specifiche disposizioni di salvaguardia.

Tale principio è esplicitato, per gli insegnamenti erogati in ambito universitario, dall'articolo 271 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, ove si prevede che *"la lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari"*.

Il rapporto tra il suddetto articolo 271 e l'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240¹, ai sensi del quale le università statali devono rafforzare l'internazionalizzazione *"anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera"*, deve essere ricostruito tenendo conto del principio del primato della lingua italiana che emerge dalla carta costituzionale.

Ne deriva che il processo di internazionalizzazione delle università deve essere compiuto rispettando il primato della lingua italiana e può essere compatibile con l'ordinamento solo nel caso in cui non collochi

¹ "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

la lingua italiana in posizione marginale rispetto ad altre lingue, facendole assumere un ruolo subordinato nel contesto dell'insegnamento universitario.

L'imposizione della lingua inglese quale strumento esclusivo di insegnamento e di apprendimento:

- marginalizza l'uso dell'italiano, perché la lingua straniera non si pone sullo stesso piano di quella italiana, affiancandola, ma la sostituisce radicalmente;
- estromette la lingua italiana dalla porzione di formazione più qualificante, senza considerare che il primato che le è riconosciuto dall'ordinamento non è fine a sé stesso, ma tende a garantire la conoscenza e la diffusione dei valori che ispirano lo Stato italiano;
- contrasta con la libertà di insegnamento e con il correlato diritto allo studio;
- è irragionevole, in quanto anche per gli insegnamenti che più si connotano per un intenso legame con la lingua e la cultura italiana (ad esempio, le materie giuridiche) si impone l'uso dell'inglese;
- è illogica, valorizzando in modo assorbente l'uso dell'inglese per tutti i corsi delle lauree magistrali e per i dottorati, senza tenere conto della specificità dei diversi insegnamenti e della possibilità di valorizzare altre lingue straniere;
- contrasta con l'obiettivo dell'internazionalizzazione, perché l'esclusione dell'italiano dagli insegnamenti specialistici comporta che l'apertura verso l'estero sia unidirezionale, ossia diretta a favorire, con l'uso di una particolare lingua straniera, la diffusione delle conoscenze e di valori che tipicamente in quella lingua si esprimono, dimenticando però che l'internazionalizzazione implica anche diffusione delle conoscenze e dei valori che, nei diversi insegnamenti, sono apportati dalla cultura italiana e che in italiano si manifestano.

Secondo il **Consiglio di Stato**, innanzi al quale la sentenza è stata impugnata, l'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010 legittimava l'applicazione data dal Politecnico di Milano, giacché l'attivazione dei corsi in lingua inglese, nella lettera della norma, non è soggetta a limitazioni né a condizioni. Per tale motivo, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione in questione, nella parte in cui consente l'attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi di studio universitari in lingua straniera, in riferimento agli articoli 3, 6 e 33 della Costituzione (ordinanza n. 242 del 2015).

La **Corte costituzionale**, con sentenza n. 42 del 2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo possibile dare una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata.

Secondo la Corte, la lingua italiana è, nella sua ufficialità e primazia (ricavabili per implicito dall'articolo 6 della Costituzione), vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate dall'articolo 9 della Costituzione.

La centralità costituzionalmente necessaria della lingua italiana si coglie particolarmente nella scuola e nelle università, che sono i luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza e alla formazione della persona e del cittadino.

L'obiettivo dell'internazionalizzazione - legittimamente perseguito dalla disposizione impugnata - deve essere soddisfatto senza pregiudicare i principi costituzionali del **primato della lingua italiana** (articolo 6 della Costituzione), della **parità nell'accesso all'istruzione universitaria** (articoli 3 e 34 della Costituzione) e della **libertà d'insegnamento** (articolo 33 della Costituzione).

Tali principi costituzionali **non consentono** la possibilità che **interi corsi di studio** siano erogati **esclusivamente** in una lingua diversa dall'italiano, in quanto ciò:

- estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall'insegnamento universitario di interi rami del sapere. Le legittime finalità dell'internazionalizzazione non possono ridurre la lingua italiana, all'interno dell'università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare;

- imporrebbe, quale presupposto per l'accesso ai corsi, la conoscenza di una lingua diversa dall'italiano, così impedendo, in assenza di adeguati supporti formativi, a coloro che, pur capaci e meritevoli, non la conoscano affatto, di raggiungere «i gradi più alti degli studi», se non al costo, tanto in termini di scelte per la propria formazione e il proprio futuro, quanto in termini economici, di optare per altri corsi universitari o, addirittura, per altri atenei;

- potrebbe essere lesiva della libertà d'insegnamento, poiché, per un verso, verrebbe a incidere significativamente sulle modalità con cui il docente è tenuto a svolgere la propria attività, sottraendogli la scelta sul come comunicare con gli studenti, indipendentemente dalla dimestichezza ch'egli stesso abbia con la lingua straniera; per un altro, discriminerebbe il docente all'atto del conferimento degli insegnamenti, venendo questi necessariamente attribuiti in base a una competenza – la conoscenza della lingua straniera – che nulla ha a che vedere con quelle verificate in sede di reclutamento e con il sapere specifico che deve essere trasmesso ai discenti.

Non è tuttavia preclusa la facoltà, per gli atenei che lo ritengano opportuno, di:

(1) affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari;

(2) erogare singoli insegnamenti in lingua straniera, in considerazione delle loro peculiarità e specificità. Gli atenei possono fare ricorso a questa facoltà secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa che sia rispettosa della lingua italiana, così come del principio d'eguaglianza, del diritto all'istruzione e della libertà d'insegnamento.

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, il **Consiglio di Stato**, con la già richiamata sentenza n. 617 del 29 gennaio 2018, ha ritenuto che il Politecnico di Milano, avendo previsto interi corsi in lingua inglese, ha violato l'articolo 2 della legge n. 240 del 2010, nel significato che ad esso ha assegnato la Corte costituzionale.

La seconda vicenda riguardante l'utilizzo della lingua inglese ad avere suscitato un animato dibattito nei primi mesi del 2018 è stata quella relativa alle domande di partecipazione al **bando per i Progetti di rilevante interesse nazionale (Prin)**, che costituiscono la principale fonte di finanziamento per la ricerca italiana.

Il bando Prin 2017, pubblicato con decreto direttoriale del 27 dicembre 2017, prevedeva, all'articolo 4, comma 2, che *"La domanda è redatta in lingua inglese; a scelta del proponente, può essere fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana"*.

Il fatto che la domanda dovesse essere redatta obbligatoriamente in inglese, con conseguente attribuzione all'italiano di un ruolo integrativo ed eventuale, ha innescato un lungo dibattito sugli organi di stampa².

Da un lato vi sono coloro i quali, in considerazione dell'ampia diffusione dell'inglese e del ruolo centrale che tale lingua svolge nell'ambito della comunità scientifica

² Si vedano, tra gli altri, Annalisa Andreoni, *Se l'interesse nazionale preferisce l'inglese*, Il Sole 24 Ore, 30 dicembre 2017; Massimo Arcangeli, *Se nel concorso universitario l'italiano diventa indesiderato*, ilGiornale.it, 1° gennaio 2018; Claudio Marazzini, *Il MIUR dà un calcio all'italiano*, <http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/miur-d-calcio-allitaliano>, gennaio 2018; Gianna Fregonara, *Bandi in inglese e interesse nazionale. Non è così che si salva l'italiano*, Corriere della sera, 5 gennaio 2018; Valeria Fedeli, *Fedeli difende il bando in inglese. «È la lingua usata dai ricercatori»*, lettera al Quotidiano nazionale, 6 gennaio 2018; Massimo Arcangeli, *Ricerca, il Ministero vuole i Prin in inglese. L'italiano (e l'università) a rischio eliminazione*, IlFattoQuotidiano.it, 8 gennaio 2018; Marco Bella, *Progetti di ricerca nazionali in inglese, per una volta il Miur ha ragione*, IlFattoQuotidiano.it, 8 gennaio 2018; Alberto Asor Rosa, *L'università, la ricerca e gli eccessi dell'inglese*, la Repubblica, 27 aprile 2018; Elena Cattaneo e Roberta D'Alessandro, *La lingua della scienza*, la Repubblica, 29 aprile 2018.

internazionale, giustificano la richiesta del bando con la necessità di rendere i progetti di ricerca comprensibili ai valutatori stranieri. Questi saranno poi presumibilmente più numerosi che in passato: l'entità delle risorse messe a disposizione con il bando 2017 è particolarmente elevata per gli *standard* italiani e ci si attende una partecipazione massiccia dei ricercatori italiani, con la conseguenza che, ancor più che in passato, sarà necessario rivolgersi a valutatori stranieri per evitare incompatibilità.

Dall'altro lato, vi sono coloro i quali - anche alla luce delle scelte diverse che avevano caratterizzato i bandi precedenti, nei quali la domanda doveva essere redatta in italiano e in inglese (2012) o in italiano o in inglese, a scelta del proponente (2015) - ritengono inammissibile, e contrastante con il ruolo riconosciuto all'italiano dalla Corte costituzionale (v. *supra*), che una domanda rivolta alla pubblica amministrazione italiana debba obbligatoriamente essere scritta in una lingua diversa dall'italiano. E ciò anche nei casi in cui il progetto afferisca ad un'area intimamente connessa all'uso della lingua italiana, in relazione alla quale anche un eventuale valutatore straniero sarebbe in ogni caso tenuto a conoscere tale lingua (si pensi, ad esempio, alla letteratura italiana).

Infine, nel 2018 è proseguita l'attività del **gruppo Incipit**, istituito presso l'Accademia della Crusca nel 2015, con lo scopo di monitorare i neologismi e i forestierismi incipienti, nella fase in cui si affacciano alla lingua italiana e prima che prendano piede.

Il gruppo esprime pareri sui forestierismi di nuovo arrivo impiegati nel campo della vita civile e sociale e suggerisce alternative agli operatori della comunicazione e ai politici.

In quest'ultimo caso, dunque, il tema non riguarda l'utilizzo di un'altra lingua al posto dell'italiano, ma l'introduzione nella lingua italiana di singoli vocaboli o espressioni stranieri.

Il paragrafo 2 del presente *dossier* dà conto dei termini su cui si è focalizzata finora l'attività del gruppo Incipit; il paragrafo 3 verifica se tali termini siano stati impiegati nello specifico ambito rappresentato dalla lingua dei testi legislativi; il paragrafo 4 esamina, infine, quale tipo di valutazione venga effettuata sui forestierismi e, in particolare, sui prestiti dall'inglese da parte del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.

2. IL GRUPPO INCIPIT DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA E L'IMPIEGO DI TERMINI STRANIERI DA PARTE DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E NELLA COMUNICAZIONE POLITICA

I termini finora esaminati dal gruppo Incipit sono i seguenti³:

(1) **hot spots**. Il gruppo - con comunicato stampa del 28 settembre 2015 - ha preso posizione contro l'uso di tale termine in materia migratoria e ha invitato a sostituirlo con l'espressione "**centri di identificazione**": *"Infatti il termine inglese, per quanto ora adottato nell'inglese burocratico dell'UE, ha già altre connessioni semantiche assolutamente diverse che si sovrappongono pericolosamente al presunto senso nuovo (ad es. "punto di connessione Wi-Fi", "locale alla moda", per non considerare i vari impieghi italiani di "hot" in contesti ludici, sessuali e alimentari) occultandone il reale significato, serio e drammatico per la vita delle persone che entreranno in questi Centri. "Hot spots" nella nuova accezione risulta offensivo, elusivo rispetto alla realtà, dunque politicamente scorretto"*;

(2) **voluntary disclosure**, *"... un forestierismo crudo e oscuro, di difficile pronuncia per la maggior parte degli italiani, a meno che non li si pretenda anglofoni fin dalla culla. Si tratta di un termine inadatto alla trasparenza della vita civile, in una nazione amica dei suoi cittadini. Questo termine, che indica l'operazione con cui si dichiarano al fisco capitali indebitamente detenuti all'estero, dovrebbe essere risolutamente abbandonato ... a vantaggio di **collaborazione volontaria**, espressione italiana chiarissima e adatta allo scopo, già usata dalla legge 2014/186 e dall'Agenzia delle entrate"* (comunicato stampa n. 2 del 20 ottobre 2015);

(3) **smart working**, in sostituzione del quale il gruppo ha proposto l'italiano "**lavoro agile**" (comunicato stampa n. 3 del 1° febbraio 2016);

(4) **bail in, bail out**. Il gruppo ha invitato gli operatori finanziari e i responsabili dell'informazione a sostituire, nell'uso e nelle comunicazioni con il largo pubblico, tali espressioni inglesi con, rispettivamente, "**salvataggio interno**" e "**salvataggio esterno**" e ha osservato che: *"Gli istituti bancari (come era loro obbligo) hanno inviato ai correntisti spiegazioni della novità, che riguarda direttamente chi ha investito o depositato il proprio*

³ Si ricorda che l'Accademia della Crusca ha avuto occasione di occuparsi più volte di forestierismi anche nella sezione "*Domande ricorrenti e risposte ai quesiti*" del suo sito (<http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte>). Tra i termini esaminati in tale sezione si ricordano i seguenti: il prefisso *cyber-* (20 febbraio 2018), *start-up* (28 luglio 2017), *wi-fi* (10 marzo 2017), *stakeholder* (1° luglio 2016), *car pooling* e *car sharing* (6 agosto 2014), *grooming* (27 giugno 2014), *stalking* (22 novembre 2013), *privacy* (8 ottobre 2012), *spread* (7 febbraio 2012) e *stage* (23 gennaio 2012).

denaro. In molti casi però, come abbiamo potuto verificare, le spiegazioni erano esageratamente lunghe, oscure e verbose: il termine inglese era in bell'evidenza in questi comunicati, mentre la traduzione italiana, se c'era, risultava difficile da individuare, benché sicuramente necessaria per comprendere davvero la sostanza dell'avviso" (comunicato stampa n. 4 dell'8 febbraio 2016);

(5) *stepchild adoption*. Il gruppo ha definito "assolutamente improponibile" tale anglismo e ha osservato che gli stessi commentatori e giornalisti che, in una prima fase, l'avevano impiegato, hanno poi preferito ripiegare sulla perifrasi "**adozione del figlio del partner**". Il difetto di tale perifrasi, ha rilevato il gruppo, sta solo nella sua lunghezza. Potrebbe suscitare perplessità la presenza di un forestierismo, cioè "partner", ma questo forestierismo è ormai di uso comune e si offre alla lettura in forma non diversa dalle parole italiane (si legge come si scrive, almeno nella pronuncia adattata che ha corso da noi). Ma il gruppo è andato oltre, facendo propria la proposta lanciata dal prof. Sabatini di tradurre "stepchild" con un neologismo: "**configlio**", modellato in analogia ad altri gradi di parentela acquisiti da tempo, come compare, consuocera, consuocero, ecc. (comunicato stampa n. 5 del 15 febbraio 2016);

(6) termini aziendali inglesi nell'università (ad esempio, *analisi on desk, benchmark, benchmarking, tool, student satisfaction, debriefing, executive summary, distance learning, peer review, public engagement, valutazione della performance, abstract, feedback, road map, deadline, graduation day*). Il gruppo ha osservato che nel sistema universitario italiano è presente una forte disponibilità a impiegare termini ed espressioni provenienti dal mondo economico-aziendale, per designare o descrivere momenti della valutazione relativi alla didattica e alla ricerca, o per indicare fasi burocratico-organizzative previste nella vita ordinaria dell'istituzione. Esso ha dunque proposto vari equivalenti italiani, "i quali eviterebbero di accentuare quell'immagine aziendalistica dell'università che sembra oggi imperante, ma che in realtà non riscuote consensi incondizionati Fatta salva la libertà di scelta di ogni utente della lingua, il gruppo Incipit invita a riflettere sul rischio che questa fitta terminologia aziendale anglicizzante venga applicata in maniera forzosa e sia esibita per trasmettere un'immagine pretestuosamente moderna dell'istituzione universitaria, lasciando credere agli utenti e agli operatori professionali che i termini tecnici inglesi siano privi di equivalenti nella lingua italiana, cosa che appare falsa" (comunicato stampa n. 6 del 17 giugno 2016). Gli equivalenti italiani suggeriti dal gruppo sono i seguenti: **analisi preliminare** o **analisi a tavolino** (al posto di *analisi on desk*); **parametro di riferimento** (al posto di *benchmark*); **confronto sistematico** o **analisi comparativa** (al posto di *benchmarking*); **strumento** (al posto di *tool*); **soddisfazione dello studente** o **dell'utente** (al posto di *student* o *client satisfaction*); **resoconto** (al posto di *debriefing*); **sintesi** (al posto di *executive summary*); **apprendimento a distanza** (al posto di *distance learning*); **revisione tra pari** (al posto di *peer review*); **impegno**

pubblico (al posto di *public engagement*); **valutazione dei risultati** (al posto di valutazione della *performance*); **sommario** o **sintesi** (al posto di *abstract*); **riscontro** (al posto di *feedback*); **piano operativo** o **cronoprogramma** (al posto di *road map*); **termine ultimo** o **scadenza** (al posto di *deadline*); **festa dei laureati** (al posto di *graduation day*);

(7) **whistleblower**. Il gruppo ha invitato i responsabili dell'informazione a sostituire, nell'uso e nelle comunicazioni con il largo pubblico, "... *il termine inglese opaco e di ostica pronuncia "whistleblower", letteralmente "soffiatore nel fischiotto", con il più chiaro "allertatore civico". Da rilevare che il traduttore qui proposto per la lingua italiana gode dell'appoggio del francese "lanceur d'alerte" e dello spagnolo "alertador". Il corrispondente sostantivo astratto "whistleblowing" potrà a sua volta essere utilmente sostituito da "allerta civica"*" (comunicato stampa 28 novembre 2016);

(8) **home restaurant**. Il gruppo ha suggerito di sostituire l'espressione inglese con l'italiano "**ristorante domestico**" (comunicato stampa n. 8 del 20 gennaio 2017);

(9) **caregiver familiare**. Il gruppo ha suggerito di sostituire l'espressione inglese con l'italiano "**familiare assistente**" (comunicato stampa n. 9 del 23 marzo 2018. Nel medesimo comunicato, il Gruppo ha anche proposto alternative italiane per le espressioni *spending review*, *jobs act* e *flat tax*: rispettivamente **revisione della spesa pubblica**, **legge sul lavoro** e **tassa forfettaria**).

Da ultimo, il gruppo Incipit si è espresso sul Sillabo per l'educazione all'imprenditorialità nella scuola secondaria predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il gruppo - nel comunicato stampa n. 10 del 17 aprile 2018 - ha criticato il Sillabo, ritenendo che in esso l'adozione di termini ed espressioni anglicizzanti non sia più occasionale, bensì diventi programmatica, organica e assurga a modello su cui improntare la formazione dei giovani italiani, e ha pertanto rinunciato a proporre traduzioni dei numerosi termini inglesi in esso impiegati (ad esempio, *team building*, *design thinking*, *business model canvas*, *open innovation*, *pitch deck* e *pitch day*).

3. L'IMPIEGO DEI TERMINI STRANIERI INDIVIDUATI DAL GRUPPO INCIPIT NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Come si è detto, l'attività svolta dal gruppo Incipit riguarda l'impiego di forestierismi nel campo della comunicazione e, in particolare, della comunicazione politica.

Ma l'utilizzo di tali termini da parte dei mezzi di informazione e nella comunicazione politica si riflette poi nel loro recepimento all'interno dei provvedimenti legislativi?

Con riferimento al primo dei termini presi in considerazione dal gruppo Incipit, l'espressione *hot spot* o *hotspot* è stata utilizzata nell'arco degli anni '90 e nei primi anni 2000 in vari settori (ambiente, salute, telecomunicazioni), ma mai con riferimento alla materia dell'immigrazione.

In quest'ultimo settore, il c.d. *hotspot approach* è stato illustrato dalla **Commissione europea** nell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015⁴, che lo definisce come un nuovo metodo in virtù del quale "l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Frontex ed Europol lavoreranno sul terreno con gli Stati membri in prima linea per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo". Si noti, tuttavia, che la versione italiana ufficiale dell'Agenda non utilizza mai il termine *hotspot*, che viene invece reso in italiano con l'espressione "**punti di crisi**". Lo stesso si dica con riferimento alle conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, in occasione del quale è stato raggiunto l'accordo per la creazione di strutture di accoglienza e prima accoglienza negli Stati membri in prima linea, al fine di assicurare prontamente identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte dei migranti. Anche tale documento non impiega mai il termine inglese, ma sempre l'italiano "punti di crisi".

Conseguentemente, l'articolo 17 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13⁵, nel predisporre la cornice normativa di rango primario per le misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare a livello europeo, ha previsto che "Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi **punti di crisi** ...". Il termine *hot spot* è utilizzato solo nella **relazione illustrativa** del provvedimento.

Il medesimo termine è invece ampiamente utilizzato a livello amministrativo. Si vedano, ad esempio, le "Procedure operative standard (SOP) applicabili agli hotspots italiani", predisposte dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, caratterizzate da un ampio ricorso a termini

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)240).

⁵ "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

inglesi: *standard operating procedures, relocation, roadmap, team, hotspot approach, screening, referral, debriefing, follow up, know-how*.

Anche il termine *voluntary disclosure* non è di norma impiegato a livello legislativo. Il provvedimento che per primo ha introdotto questo istituto - il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4⁶ - lo ha denominato "**collaborazione volontaria**". Anche in questo caso, il termine inglese era utilizzato nella **relazione illustrativa**, che evidenziava la coerenza della nuova disciplina con le linee tracciate dall'**Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)**. Da notare che il termine *voluntary disclosure* assumeva subito un ruolo centrale nella comunicazione politica, a partire dal **comunicato del Consiglio dei ministri** n. 46 del 24 gennaio 2014.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 4 del 2014 sono state soppresse nel corso dell'esame parlamentare, ma hanno poi trovato nuova collocazione nella legge 15 dicembre 2014, n. 186⁷.

Anche il provvedimento che ha prorogato il termine per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015⁸ ha utilizzato il termine inglese nella relazione illustrativa ma non nell'articolato e anche in quel caso il termine *voluntary disclosure* aveva rilievo prevalente nel comunicato del Consiglio dei ministri (n. 84 del 29 settembre 2015).

In un successivo provvedimento di modifica, il termine *voluntary disclosure* ha fatto ingresso nell'articolato, ma solo nella **rubrica di un articolo**⁹ (recante, appunto, "*Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure*").

Come nel caso degli *hotspot*, anche il termine *voluntary disclosure* viene impiegato sistematicamente nei provvedimenti attuativi, l'Agenzia delle entrate utilizza le due espressioni in maniera alternativa o cumulativa, con la formula: collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*).

Anche il termine *smart working* non ha trovato accoglimento a livello legislativo, dove invece si utilizza l'espressione italiana "**lavoro agile**". Si veda, in particolare, la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*", che al lavoro agile dedica l'intero Capo II.

⁶Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

⁷Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

⁸Decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante "*Misure urgenti per la finanza pubblica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

⁹Vedi l'articolo 1-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

A livello amministrativo, un riferimento al "cosiddetto lavoro agile o smart working" è contenuto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2017, n. 3, recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"¹⁰.

Per quanto riguarda il **bail-in**, effettivamente il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180¹¹, contiene una sezione intitolata *Bail-in* e recante una serie di articoli che ne disciplinano i vari aspetti (finalità del *bail-in*; passività escluse dal *bail-in*; importo del *bail-in*, ecc.). L'istituto è quindi ormai così denominato e così viene definito anche in atti legislativi successivi.

Si noti che il decreto legislativo in questione dà attuazione a una direttiva europea, la n. 59 del 2014, e che è la stessa versione ufficiale italiana di tale direttiva ad utilizzare esclusivamente il termine inglese, analogamente a quanto fanno la versione tedesca (*Bail-in-Instrument*) e olandese (*instrument van bail-in*) e contrariamente a quanto fanno la versione francese, che utilizza un'espressione francese (*renflouement interne*), e quelle spagnola e portoghese che utilizzano versioni nelle lingue rispettive, affiancate dall'espressione inglese tra parentesi; *instrumento de recapitalización interna (bail-in)* e *instrumento de recapitalização interna (bail-in)*.

Il legislatore italiano ha quindi optato per riprodurre nell'atto interno il forestierismo presente nella versione italiana dell'atto europeo.

Il termine **stepchild adoption** ha avuto ampia diffusione nei mezzi di comunicazione durante la discussione del disegno di legge c.d. Cirinnà, che ha condotto all'approvazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

L'istituto corrispondente è disciplinato dall'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge sulle adozioni 4 maggio 1983, n. 184, il quale prevede che un coniuge possa adottare il figlio minore anche adottivo dell'altro coniuge. Il legislatore non ha dato a tale facoltà un nome particolare ed essa rientra, insieme ai casi disciplinati dalle altre lettere dell'articolo 44, comma 1, nell'**adozione in casi particolari** (così è denominato il titolo in cui è collocato l'articolo 44).

L'articolo 5 del disegno di legge Cirinnà (AS 2081 della XVII legislatura) - poi soppresso nel corso dell'esame parlamentare - modificava l'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge sulle adozioni, prevedendo che, analogamente a quanto già previsto per il

¹⁰ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2017.

¹¹ "Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio".

coniuge, anche una delle parti dell'unione civile potesse adottare il figlio dell'altra parte. Coerentemente con l'impostazione del testo che andava a novellare, l'articolo 5 non conteneva nessuna speciale denominazione nè in italiano, nè in inglese, nè nella relazione illustrativa, nè nell'articolato (la rubrica dell'articolo in questione si limitava a recitare "*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184*").

Analogamente, il termine in questione non figurava in nessuno dei disegni di legge abbinati che sono stati oggetto di esame da parte della Commissione giustizia del Senato.

Anche il termine **whistleblower** non ha trovato accoglimento nella legislazione italiana. La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha introdotto nel Testo unico del pubblico impiego¹² il nuovo articolo 54-bis rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*".

La medesima dicitura è stata conservata dalla nuova legge 30 novembre 2017, n. 179, che, peraltro, reca il titolo più articolato di "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Il termine *whistleblower* è invece costantemente utilizzato, negli atti dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), tra parentesi dopo la dicitura italiana (si vedano, ad esempio, le "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*" di cui alla determina 28 aprile 2015, n. 6).

Il disegno di legge della XVII legislatura in materia di **home restaurant**, approvato dalla Camera dei deputati (AC 3258 della XVII legislatura), non ha concluso il suo *iter* in Senato e non è dunque divenuto legge.

Il termine **caregiver** ha invece trovato collocazione nell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale "Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

¹² Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Dalla disamina del piccolo campione che precede sembrerebbero emergere alcune tendenze.

L'impiego di termini stranieri (di regola, inglesi) da parte dei mezzi di comunicazione o della stessa comunicazione politica, per descrivere temi, politiche o istituti oggetto di provvedimenti legislativi, non comporta che tali termini vengano automaticamente recepiti e impiegati dal legislatore¹³.

A volte i termini stranieri vengono impiegati nella relazione illustrativa ma non nell'articolato o, tutt'al più, compaiono nelle rubriche degli articoli o delle altre partizioni del testo.

In molti casi il ricorso a un termine straniero per descrivere un certo istituto deriva dal fatto che è lo stesso istituto a provenire da un ordinamento straniero o, più spesso, sovranazionale/internazionale, quale l'Unione europea o l'OCSE (come si è visto nei casi di *hotspot*, *voluntary disclosure* e *bail-in*).

I testi legislativi sembrano dunque avere un grado di resistenza maggiore alla penetrazione dei forestierismi. Questi ultimi, però, tendono a riemergere nei provvedimenti attuativi adottati dalle pubbliche amministrazioni, che spesso affiancano al termine "ufficiale" italiano quello inglese, ritenendo forse che il cittadino possa essere agevolato nella comprensione e nella ricerca degli atti se questi impiegano sia l'espressione contenuta nella legge che il termine inglese impiegato dai mezzi di comunicazione (si vedano i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate in materia di collaborazione volontaria/*voluntary disclosure* e quelli dell'Anac sul dipendente pubblico che segnala illeciti/*whistleblower*).

¹³ Oltre ai casi esposti nel paragrafo precedente, si pensi, ad esempio, all'espressione "*jobs act*" che non è rinvenibile né nella legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, recante "*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*", né in nessuno dei decreti legislativi adottati in attuazione della stessa. Tra i termini presi in considerazione nella sezione "Domande ricorrenti e risposte ai quesiti" del sito dell'Accademia della Crusca, si vedano ancora: *privacy* (La legislazione di settore parla di riservatezza e di protezione dei dati personali. Il c.d. Codice della *privacy* si chiama, in realtà, Codice in materia di protezione dei dati personali e il Garante della *privacy* è il Garante per la protezione dei dati personali, anche se il relativo sito istituzionale si trova all'indirizzo www.garanteprivacy.it); *stalking* (l'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, punisce gli "atti persecutori"); *grooming* (l'articolo 609-undecies del codice penale, introdotto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", sanziona penalmente l'"adescamento di minorenni").

4. L'USO DI TERMINI STRANIERI NEI TESTI LEGISLATIVI ALLA LUCE DEI PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Come si è detto nel paragrafo precedente, la normazione primaria sembrerebbe avere un grado di resistenza alla penetrazione dei forestierismi maggiore di quello che si potrebbe pensare.

Ciò è dovuto al fatto che le Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, adottate in identico testo dai Presidenti di Camera e Senato e dal Presidente del Consiglio dei ministri con circolari del 20 aprile 2001, forniscono indicazioni sull'uso dei termini stranieri nella legislazione.

Il paragrafo 4 delle Regole e raccomandazioni prescrive infatti, alla lettera m), di evitare l'uso di termini stranieri, salvo che essi:

- (1) siano entrati nell'uso della lingua italiana e, inoltre,
- (2) non abbiano, nella lingua italiana, sinonimi di uso corrente.

Esso inoltre raccomanda che i termini stranieri entrati nell'uso della lingua italiana e privi di sinonimi in tale lingua di uso corrente siano corredati da una definizione.

Le Regole e raccomandazioni, pur non essendo vincolanti, costituiscono il più importante tra i parametri che guidano l'attività degli **uffici di Camera e Senato** preposti alla revisione tecnica dei progetti di legge in tutte le fasi del procedimento legislativo (presentazione e autorizzazione alla stampa; predisposizione del testo approvato in sede referente da una Commissione permanente, delle eventuali proposte di coordinamento e del testo definitivamente approvato dall'Aula): il Servizio dei testi normativi della Camera dei deputati e il Servizio per la qualità dei testi normativi del Senato della Repubblica.

Ma esse costituiscono anche il parametro alla luce del quale un **organo politico**, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, svolge la funzione, ad esso attribuita dall'articolo 16-*bis* del Regolamento della Camera, di esprimere pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia degli stessi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.

I pareri del Comitato per la legislazione forniscono dunque un punto di vista significativo e qualificato in merito, tra l'altro, all'utilizzo dei termini stranieri nella legislazione, con alcune avvertenze.

In primo luogo, il Comitato non esamina tutti i provvedimenti che transitano per il Parlamento. In virtù del combinato disposto degli articoli 16-*bis*, 96-*bis* e 96-*ter* del Regolamento della Camera, al Comitato sono assegnati in sede consultiva tutti i disegni di legge di conversione di decreti-legge e ad esso devono essere trasmessi per il parere i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge.

Sugli altri progetti di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo trasmessi alle Camere per il parere parlamentare il Comitato si esprime solo se vi sia una richiesta in tal senso da parte di almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in via primaria. Concretamente, dunque, il Comitato si esprime prevalentemente su decreti-legge e leggi delega, mentre sono piuttosto rari i casi di pareri su schemi di decreti legislativi (atti sui quali anche il ruolo dei citati servizi delle Camere è estremamente limitato). Per tale motivo, sfuggono ad esempio al controllo del Comitato i decreti legislativi attuativi di provvedimenti europei, che pongono sicuramente questioni molto interessanti in merito alla qualità della lingua in essi utilizzata.

Il Comitato non può modificare unilateralmente il provvedimento, ma indirizza alle Commissioni di merito pareri che, sebbene non del tutto privi di conseguenze procedurali, non sono comunque vincolanti e lasciano la Commissione competente per materia libera di approvare o meno emendamenti che recepiscano il contenuto del parere.

Infine, per quanto riguarda il tema specifico dei termini stranieri, come si è detto, le Regole e raccomandazioni non escludono in ogni caso il loro impiego, ma solo se essi non siano entrati nell'uso della lingua italiana e abbiano, in italiano, sinonimi di uso corrente. Esiste dunque un margine di valutazione, che può cambiare nel tempo, e che, come si vedrà, può portare il Comitato, nell'ambito del medesimo provvedimento, a soffermare la propria attenzione su certi termini stranieri e ad ignorarne altri.

Venendo ai termini il cui utilizzo il Comitato ha ritenuto non conforme alle Regole e raccomandazioni o sui quali ha richiesto un approfondimento alla Commissione di merito, si segnalano i seguenti:

- **price cap** (8 ottobre 2003, AC 4332, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*");

- **export, stage, made in Italy, ruling di standard, royalties, De tax** (5 novembre 2003, AC 4447, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*");

- **pay back** (31 maggio 2011, AG 339, "*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi*");

- **business angel** (9 novembre 2011, AC 3696 e abb., recante "*Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato*"). Il provvedimento non ha concluso il suo iter e non è dunque divenuto legge;

- **advocacy** (13 dicembre 2011, AG 424, "*Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa*");

- **grant** (16 febbraio 2012, AC 4940, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*"). Nel corso dell'esame parlamentare, il termine in questione è stato sostituito con "**borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione**". Il Comitato non ha invece ritenuto di segnalare l'utilizzo, da parte del medesimo provvedimento, dell'espressione *performance* (che come si è visto rientra invece tra i termini "aziendali" inglesi che secondo il gruppo Incipit dovrebbero essere resi in italiano), ritenendo probabilmente che l'impiego dell'espressione "valutazione della *performance*" sia ormai entrato nell'uso della lingua italiana¹⁴;

- **asset, price cap**, attività di **capping** (13 marzo 2012, AC 5025, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*"). Il Comitato non ha invece ritenuto di segnalare l'utilizzo, da parte del medesimo provvedimento, di altre espressioni inglesi quali, ad esempio, *rating* di legalità e *project financing*;

- **information and communication technology** (5 luglio 2012, AC 5312, recante "*Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*"). Il Comitato non ha invece ritenuto di segnalare l'utilizzo, da parte del medesimo provvedimento, di espressioni quali *link*, *sponsor* e *homepage*;

- **e-procurement, in house providing, payment by results, risk sharing, cost sharing, global service, facility management** (1° agosto 2012, AC 5389, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*");

- **diploma supplement** (11 dicembre 2012, AC 5617, recante "*Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute,*

¹⁴ Si ricorda che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 15, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", dedicava un intero titolo alla misurazione, trasparenza e valutazione della performance dei dipendenti pubblici. Da allora le ricorrenze di tale termine nella legislazione sono estremamente frequenti.

dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale");

- *label, brand*, operazioni di *expansion*, di *replacement* e di *management buy in/buy out, green public procurement*, che per il Comitato rappresentano espressioni non definite univocamente nell'ordinamento (11 settembre 2014, AC 2093, recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"). Il Comitato non ha invece ritenuto di segnalare che il titolo del provvedimento esaminato conteneva l'espressione inglese *green economy*;

- *backhaul, overdisegn*, che secondo il Comitato rappresentano espressioni straniere non individuate univocamente nell'ordinamento in quanto non di uso comune oppure definite solo indirettamente o in fonti secondarie (24 settembre 2014, AC 2629, recante "*Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*"). Entrambi i termini sono stati espunti nel corso dell'esame parlamentare. Il Comitato non ha invece ritenuto di segnalare altri termini stranieri presenti nel provvedimento, quali *hinterland, wireless, project bond, Italian sounding, e-commerce* e *voucher*;

- *open data, school bonus* (28 aprile 2015, AC 2994, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*"). Il Comitato non ha invece ritenuto di segnalare altri termini stranieri presenti nel provvedimento, quali *tutor* e *social network*;

- *governance*: secondo il Comitato, l'utilizzo di tale termine straniero – sebbene già presente nella legislazione italiana – è da evitare, in presenza della possibilità di ricorrere a sinonimi in lingua italiana, quali potrebbero essere, nel caso specifico, le espressioni "**organizzazione**" o "**struttura organizzativa**" (7 novembre 2017, T.U. 556-2210-2919, recante "*Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*").

Dai pareri del Comitato per la legislazione non emergono solo indicazioni relative all'impiego di termini stranieri, ma anche di termini italiani che costituiscono **calchi di termini stranieri**.

Si veda, ad esempio, il parere reso il 10 febbraio 2015 in merito all'AC 2844 che si è soffermato sul frequente ricorso nella legislazione più recente alle espressioni “condizioni e termini”, “**termini e condizioni**” e simili.

Il Comitato ha qualificato tali espressioni calchi dell'espressione giuridica inglese "*terms and conditions*", "*la quale indica il complesso delle previsioni o clausole contrattuali, sia nei diritti nazionali inglese, statunitense ecc. sia nel diritto dei contratti internazionali, ove è molto usata; nel diritto privato italiano, tuttavia, le “condizioni” e i “termini” indicano tradizionalmente nozioni diverse, più delimitate, elementi accidentali del negozio giuridico che non includono l'intera gamma del contenuto contrattuale (ad es. non concernono la trasformazione dei tassi d'interesse, le modalità di pagamento diverse dai termini veri e propri, la prestazione di garanzie patrimoniali e personali ecc.); pertanto, appare opportuno evitare l'uso di traduzioni che nonostante l'assonanza fonetica rinviano a nozioni diverse nonché di formulazioni che si prestano ad equivoci, per quanto sopra esposto, circa l'effettiva intenzione del legislatore, ed uniformare la terminologia del provvedimento in esame a quella del codice civile. Si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire l'espressione “le condizioni e i termini” con espressioni quali “**il contenuto del contratto**”, “**le clausole contrattuali**” o equivalenti”.*

Nel corso della seduta del 27 marzo 2012, ebbe invece luogo una discussione sull'utilizzo del termine "**attivi**" nell'articolo 2 (rubricato "*Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*") del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21¹⁵.

Il relatore affermò che, a quanto gli risultava, tale termine non aveva precedentemente formato oggetto di una definizione a livello legislativo e che esso sembrava essere una traduzione forse approssimativa dell'inglese *asset*. A tal proposito, egli invitò la Commissione di merito a svolgere un approfondimento al riguardo.

Come emerge da questa disamina, il numero dei pareri in cui il Comitato per la legislazione ha rilevato la presenza di termini stranieri in contrasto o in dubbia conformità con le Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi non è particolarmente elevato (circa quindici casi nelle ultime quattro legislature, dal 30 maggio 2001 al 22 marzo 2018, su centinaia di provvedimenti esaminati).

La maggioranza dei termini evidenziati dal Comitato per la legislazione attengono al mondo dell'impresa, del commercio e della finanza.

Da un punto di vista temporale, una parte consistente dei pareri del Comitato per la legislazione che evidenziano l'impiego di termini stranieri riguardano provvedimenti

¹⁵ "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

adottati nel biennio 2011 e 2012 e finalizzati allo sviluppo economico e al rilancio dell'economia.

La quasi totalità dei termini stranieri evidenziati nei pareri proviene dall'inglese. Ciò potrebbe apparire scontato, ma è utile ricordare che in altre epoche storiche l'ordinamento italiano ha subito influenze certo non meno significative da parte da altri ordinamenti (si pensi all'influenza del Codice Napoleone del 1804 sul codice civile italiano del 1865 o a quella della dottrina giuridica tedesca).

Una linea di tendenza generale nello sviluppo cronologico dei rapporti tra l'italiano giuridico ed altre lingue è evidenziata dagli esperti di settore¹⁶: fino a tutta la prima metà del Novecento l'interferenza si manifestava, con poche eccezioni, sotto forma di calchi strutturali, ossia con la creazione di una parola italiana modellata su una parola straniera (come, ad esempio, negozio giuridico, fattispecie, rapporto giuridico, diritto processuale civile, provenienti dal tedesco, o procedura civile, derivante invece dal francese), e di calchi semantici, ossia mediante l'attribuzione ad una parola italiana già esistente di significati diversi sul modello di una straniera (come costituzione, che originariamente aveva il significato di "legge del sovrano" ed è poi diventata, per influsso del francese, "la legge fondamentale dello Stato"). Successivamente, ai calchi si sono affiancati i prestiti, ossia parole di un'altra lingua che, senza subire modificazioni, entrano nell'uso della lingua italiana (come, ad esempio, *leasing*, *trust*, ecc.)¹⁷.

¹⁶ Si vedano Jaqueline Visconti, *Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione e di trasposizione dalla lingua inglese*, in Senato della Repubblica, *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità*, Studi e ricerche, n. 2, in particolare pp. 76 e 79, e gli autori in essa richiamati: Roberto Gusmani, *Saggi sull'interferenza linguistica*, Firenze, 1986, e Federigo Bambi, *I nomi delle leggi fondamentali*, in *Studi di lessicografia italiana XI*, 1991, pp. 167-171 e 174-183. Sempre in Senato della Repubblica, cit., si vedano altresì, tra gli altri, gli interventi di Enrica Bracchi, *Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione e di trasposizione dalla lingua francese*, e Stefania Cavagnoli, *Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione e di trasposizione dalla lingua tedesca*.

¹⁷ Per un caso recente di impiego in un testo legislativo di un neologismo modellato su parole straniere, si veda l'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. L'articolo in questione autorizza la realizzazione di un sistema automatico per la "detezione" dei flussi di merce in entrata nei centri storici. Il termine in questione, che non era mai stato impiegato prima nella legislazione, viene utilizzato, in particolare, nel campo della medicina e della psicologia (ma anche nelle telecomunicazioni) per indicare la percezione di uno stimolo sensoriale. Più in generale, esso viene usato, in vari contesti, in un senso analogo a rilevazione, rilevamento, scoperta, individuazione o rivelazione. Esso deriva originariamente dal latino ed è probabilmente rientrato nella lingua italiana attraverso l'inglese *to detect* o *detector* (si pensi, ad esempio, al *metal detector*), ma è altresì presente nelle principali lingue neolatine (in francese: *détecter*; in spagnolo: *detectar*).

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
CONSIGLIERE PARLAMENTARE ANZIANO: LAURA TAFANI
TEL. 06/6706-2985; E-MAIL laura.tafani@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437